



COMUNE DI POSSAGNO
Provincia di Treviso

ORIGINALE

Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 17 del 30-05-2025

OGGETTO: **ADEGUAMENTO NORMATIVO e AGGIORNAMENTO dell'INDIVIDUAZIONE della ZONE NON METANIZZATE del TERRITORIO COMUNALE, ai fini dell'APPLICAZIONE delle RIDUZIONI FISCALI sul COSTO del GASOLIO e del G.P.L. USATI COME COMBUSTIBILE per RISCALDAMENTO, ai sensi della legge 23/12/1999, n. 488, ex art. 12, comma 4, punto 4, e s.m.i.**

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **trenta** del mese di **maggio** alle ore **18:30**, nella sede municipale per determinazione del Sindaco, con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale in **Prima** convocazione.

NOMINATIVO	P/A	NOMINATIVO	P/A
FAVERO VALERIO	Presente	FINATO ISABELLA	Presente
BARON MAURA	Presente	ZATTA IVANO	Presente
CUNIAL ARIANNA	Presente	BIZZOTTO SILVIA	Presente
TOSCAN GIUSEPPE	Presente	CUNIAL ANDREA	Presente
ZULIAN LUCIANO	Presente	BASSO PAOLO	Presente
GIACOMELLI GABRIELE	Presente		

Risultano presenti n. **11** e assenti n. **0**.

Assiste all'adunanza il **SEGRETARIO COMUNALE, FRANCESCA BRAZZALOTTO**, in qualità di segretario verbalizzante.

Il sig. **VALERIO FAVERO, SINDACO**, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei consiglieri:

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, compreso nell'odierna adunanza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- la legge 23 dicembre 1998 n. 448 (rif. art. 8, comma 10, lett. c), modificata con legge 17 maggio 1999 n. 144 art. 39, nell'istituire la "**carbon tax**" e al fine di attenuare l'aumento dell'accisa applicata al gasolio e al gas di petrolio liquefatto (GPL) usati come combustibile, ha previsto una agevolazione per gli acquisti di detti prodotti in determinate zone del territorio nazionale;
- tale disposizione è stata modificata dall'art. 12 comma 4 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 (finanziaria 2000), che ha stabilito che i benefici siano applicabili anche ai predetti combustibili impiegati nelle frazioni cosiddette "**non metanizzate**" dei Comuni ricadenti nella zona **climatica "E"**, di cui al D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412, individuate annualmente con deliberazione del Consiglio Comunale interessato e comunicata al Ministero delle Finanze e al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato entro il 30 settembre di ogni anno;
- l'art. 4, comma 2, della legge 23 novembre 2000 n. 354, che ha convertito in legge il D. Lgs. 30 settembre 2000 n. 268, chiarisce che per "**frazioni di Comune**" si intendono le porzioni edificate, di cui all'art. 2, comma 4, del D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse;
- l'art. 27, commi 2 e 3 della legge 23.12.2000 n. 388 (legge finanziaria 2001), ha precisato che le frazioni di Comuni e le case sparse possono essere ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale;

PRESO ATTO che:

- il Comune di Possagno è ricompreso nell'allegato "A" al D.P.R. 412/93, in quanto ricadente nella **zona climatica "E"**, caratterizzata da un numero di gradi/giorno pari a **2.820** ed altitudine della Casa Comunale pari a **276** m s.l.m. (altezza su livello del mare espressa in metri), ovvero:

Casa Comunale	276
Minima	221
Massima	1.598
Escursione Altimetrica	1.377
Zona Altimetrica	collina interna
Coordinate	
Latitudine	45°51'12"24 N
Longitudine	11°52'26"76 E
Gradi Decimali	45,8534; 11,8741
Locator (WWL)	JN55WU

- il Comune di Possagno, risultando ricadente nella zona climatica "E", con precedenti e diverse deliberazioni (cfr. **delibere di consiglio comunale nr. 12 del 30.04.2001**, **nr. 26 del 01.10.2001**, **nr. 3 del 11.03.2002**, **nr. 39 del 30.09.2002**, **nr. 16 del 30.06.2003**, **nr. 12 del 21.04.2005**, e **nr. 40 del 30.11.2006** = ultima conosciuta), aveva stabilito le zone "**non metanizzate**" in ambito comunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 4, punto 4 della legge n. 488 del 1999;

RILEVATO inoltre che:

- l'art. 2 comma 12 della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria 2009) prevedeva, a decorrere dal 1 gennaio 2009, che si applicassero le disposizioni fiscali sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati in zone montane e in altri specifici territori nazionali, di cui all'articolo 5 del decreto legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, nonché le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del medesimo decreto-legge;
- il successivo comma 13 prevedeva inoltre che a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 31 dicembre 2009 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul

gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

- successivamente, la legge 23 dicembre 2009, n. 191, così come le seguenti leggi finanziarie, non hanno previsto nulla in riferimento alle riduzioni di prezzo relative al gasolio e GPL usati come combustibile;
- tale omissione è stata interpretata **dall'Agenzia delle Dogane**, con nota del 31 dicembre 2009/prot. n. 178604, nella quale si precisa che *“a partire dalla medesima data del 1° gennaio 2010 verrà meno l'ampliamento dell'ambito applicativo della riduzione di prezzo relativa al gasolio e al GPL usati come combustibile da riscaldamento in alcune zone del territorio nazionale climaticamente svantaggiate, previsto dall'art. 13, comma 2, della legge 28.12.2001, n. 448”*;
- tale articolo, con riguardo ai comuni (metanizzati) ricadenti nella **zona climatica E**, di cui al D.P.R. 26.08.1993, n. 412, estendeva la riduzione di prezzo predetta alle frazioni, ricadenti anch'esse nella **zona climatica E**, parzialmente non metanizzate – limitatamente alle parti di territorio comunale individuate con delibera di consiglio comunale – ancorché nelle stesse frazioni fosse ubicata la casa comunale;
- la previsione di cui all'art. 2, comma 13, della legge 22.12.2008, n. 203, che ha prorogato tale ampliamento anche per l'anno 2009, non è stata poi reiterata nella legge finanziaria per l'anno 2010 ... (omissis) ...: in buona sostanza il beneficio, di cui all'art. 8, comma 10, lett. c), della legge n. 448/1998, è oggi applicabile alle sole frazioni, non metanizzate della zona climatica E, appartenenti a Comuni metanizzati, che ricadono nella medesima **zona climatica E**, intese secondo la lettera del citato art. 4, del D.L. n. 268/2000 come *“...porzioni edificate... ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse”*;
- con successiva nota **prot. n. 5961 del 15.01.2010**, l'**Agenzia delle Dogane**, ribadendo la mancata reiterazione, nella Legge Finanziaria 2010, del beneficio in questione per le frazioni parzialmente non metanizzate ricadenti nella **fascia climatica E**, di Comuni ricadenti anch'essi nella medesima zona climatica, ancorché nelle stesse frazioni fosse ubicata la casa comunale, segnalava inoltre che *“i Comuni, nelle proprie Delibere, sono tenuti a distinguere le zone metanizzate da quelle non metanizzate, individuando ... quali di queste zone si trovino nel centro abitato dove è ubicata la casa comunale e quali, invece, si trovino al di fuori dello stesso”*: tale indicazione risultava necessaria al fine di consentire “da una parte ai cittadini di presentare ai propri fornitori di combustibili dichiarazioni sostitutive basate su atti ufficiali delle Amministrazioni interessate, dall'altra di garantire alle aziende fornitrici certezza nel recupero delle somme anticipate”;
- con successiva nota ex **prot. n. 41017 del 12.04.2010**, l'**Agenzia delle Dogane** precisava che: *“l'agevolazione deve considerarsi applicabile a tutto il territorio comunale che si trova al di fuori del centro abitato ove è ubicata la sede municipale, sempre che in detto territorio le <porzioni edificate> non metanizzate siano state individuate con delibera consiliare. Restano invece escluse le <porzioni edificate> situate all'interno del “centro abitato” dove è ubicata la sede comunale, anche se le stesse sono state individuate dalle delibere consiliari come “non metanizzate”*;
- per beneficiare delle agevolazioni in parola, in base alla suddetta determinazione dell'Agenzia delle Dogane, il consumatore finale, nei casi dubbi, può presentare al fornitore apposita dichiarazione rilasciata dal Comune che attesti che l'impianto di riscaldamento per cui usa gasolio o GPL si trova in area non metanizzata del Comune di **zona climatica “E”**, posta al di fuori del centro abitato in cui ha sede la casa comunale, conformemente ai parametri stabiliti dal Consiglio Comunale;
- ancora: l'**Agenzia delle Dogane**, con nota del **18.03.2011/prot. n. 32251**, ha comunicato in ordine all'anno 2011 ed alle riduzioni di prezzo relative al gasolio e GPL usati come combustibili che *“Quest'anno, tenuto conto che sia la legge 13 dicembre 2010 n. 220, sia il D.L. 29 dicembre 2010 n. 225, convertito in legge 26 febbraio 2011 n.10, nulla hanno previsto in merito all'agevolazione di cui trattasi, si ripropone la stessa condizione dell'anno scorso...”* precisando che l'eventuale attestazione rilasciata dai comuni *“è esente dall'imposta di bollo...”*;

CONSIDERATO che:

- le leggi di bilancio succedutesi dal 2010 ad oggi, nulla hanno previsto in ordine alle riduzioni di prezzo relative al gasolio e GPL usati come combustibili, rendendo di fatto applicabile il beneficio di cui all'art. 8, comma 10 lett. c) della legge n. 448/1998, come modificato dall'art. 12 della L. 488/1999, alle sole frazioni non metanizzate della **zona climatica "E"**, appartenenti a Comuni metanizzati, che ricadono nella medesima **zona climatica "E"**, intese secondo la lettera del citato art. 4, del D.L. n. 268/2000 come " *porzioni edificate ... ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui, insistono case sparse*";
- in virtù di ciò, gli uffici comunali avevano a suo tempo interpellato le aziende erogatrici, in merito ai criteri con i quali individuare le zone servite dal gas metano, confrontando le diverse soluzioni adottate da altri enti confinanti, mediante apposite deliberazioni del proprio organo consiliare;

RICONOSCIUTA dunque:

- a tal proposito, l'assenza di criteri generali dettati né dalla normativa, né dalle Autorità, per l'energia per definire un'area come "**metanizzata**" e che le altre Amministrazioni comunali, sentite in merito ai criteri adottati, hanno effettuato valutazioni ampiamente discrezionali basate, si suppone, sui costi di allacciamento, sulle potenzialità di espansione della rete di distribuzione del gas metano, ecc.;
- in assenza di limitazioni temporali apposte da disposizioni dell'ordinamento del nostro Paese, la piena vigenza dell'art.8, comma 10, lett. c), della legge n.448/98 e delle connesse norme di esecuzione, che continuano ad essere vigenti sino a quando non verranno adottate iniziative ostative al mantenimento della loro applicabilità, siano esse di origine nazionale o comunitaria, la necessità di procedere, per quanto di competenza, all'aggiornamento delle zone non metanizzate del territorio comunale, ai fini dell'applicazione delle riduzioni fiscali sul costo del gasolio e del G.P.L. usati come combustibile per riscaldamento;

RICHIAMATO doverosamente l'art. 17/bis, comma 2, della Legge n. 200/2003, che recita testualmente: "*l'art. 8, comma 10, lettera c), numero 4) della legge 23 dicembre 1988, n. 448, come modificato dall'art. 12 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, si interpreta nel senso che l'ente locale adotta una nuova delibera di consiglio solo se è mutata la situazione di non metanizzazione della frazione*";

RITENUTO quindi opportuno:

- vista la progressiva metanizzazione del territorio comunale, avvenuta dal 2006 ad oggi (data ultimo "censimento o aggiornamento" ex D.C.C. nr. 40 del 30.11.2006), che ha mutato la situazione ex ante, individuare/aggiornare le aree da considerarsi metanizzate, al di fuori del centro abitato, per una fascia di **50 ml. (cinquanta metri)**, nelle diverse direzioni, a partire dalla rete pubblica di distribuzione del gas all'utenza privata (esterno recinzione o proprietà), sulla base di una valutazione forfetaria dei costi necessari per conseguire l'allacciamento alla rete stessa congiunta a quella dei benefici economici, tecnici ed ambientali collegati all'allacciamento stesso: tale valutazione, relativa all'eccessiva onerosità dell'allacciamento, era stata definita anche nelle delibere di Consiglio Comunale citate in premessa (cfr. D.C.C. nr. 3 del 11.03.2002, già indicante 50 ml.), oltre a quelle ipotesi, ritenute marginali, nelle quali la presenza di un impedimento naturale, infrastrutturale o di servitù avrebbe comunque determinato l'impossibilità dell'allacciamento;
- precisare che, qualora l'impianto termico o l'edificio asservito dall'impianto stesso, ricada sul confine, e quindi solo parzialmente nell'area considerata "**non metanizzata**", risulta comunque ammesso a godere del beneficio di legge;
- alla luce di quanto comunicato **dall'Agenzia delle Dogane**, con la sopra citata nota **prot. n. 5961 del 15.01.2010**, che invitava i Comuni a distinguere le zone metanizzate da quelle non metanizzate, individuando inoltre quali di queste zone si trovino nel centro abitato dove è ubicata la casa comunale (escluse dall'applicazione dell'agevolazione fiscale) e quali, invece, si trovino al di fuori dello stesso, indicare nella cartografia anche la perimetrazione del centro abitato (campitura in giallo, planimetria ex Allegato sub A): per l'individuazione dello stesso si è fatto riferimento alla **D.G.C. n. 110 del 28.06.1993**, sulla base delle indicazioni degli art. 3 e 4 del Codice della Strada (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.);

- procedere anche alla valutazione annuale secondo l'indice ISTAT, del tetto di spesa di **3.800,00 €** (euro tremila e ottocento/00), individuato come parametro di "**eccessiva onerosità**" dell'allacciamento;
- prendere altresì atto che, **AP Retigas¹**, con riferimento alle utenze domestiche (misuratori di tipo G4 e G6), sia in occasione delle estensioni rete sia in aree già metanizzate (utenze quindi attualmente alimentate da altre forme di combustibile), è possibile collegarsi con un costo totale di allaccio di **€ 100,00**;
- con riferimento invece alle utenze non domestiche (fino a G100), è possibile collegarsi con il 50% di riduzione del contributo di allaccio per allacciamenti fino ad uno sviluppo massimo di 20 metri dalla condotta principale: l'eventuale eccedenza sarà determinata in applicazione dei prezzi vigenti (nel contributo ridotto di allacciamento sono comprese modeste estensioni della rete di distribuzione);
- procedere per **l'anno 2025**, all'adozione di una nuova delibera di Consiglio Comunale, a causa della mutata situazione della rete di metanizzazione del territorio comunale, come previsto dalla legge 200/2003;

ATTESO che:

- la planimetria delle aree metanizzate è stata successivamente aggiornata, tenuto conto degli aggiornamenti cartografici forniti da **AP Retigas** in data **02.05.2025**;
- pertanto, tenuto conto degli aggiornamenti cartografici relativi alla rete gas nel Comune di Possagno di cui sopra, è stata predisposta una cartografia dell'intero territorio comunale (ex **allegato sub "A"**, agli atti del presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale), nella quale viene data una visione d'insieme della rete gas (in rosso) e del centro abitato (in giallo), escluse dall'applicazione dell'agevolazione fiscale;
- la cartografia riporta pertanto il centro abitato del Comune di Possagno, in cui ha sede la casa comunale, che coincide con la zona metanizzata: pertanto, le aree esterne ad essa si possono considerare "**non metanizzate**", ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali previste per l'acquisto di combustibile (gasolio e GPL) da riscaldamento;
- la cartografia oggetto di approvazione, in quanto pubblicata nel sito, risulterà accessibile anche alle autorità di controllo, che potranno verificare direttamente le autocertificazioni presentate;

VISTI e VISTE:

- la lettera del 31 maggio 2012, con cui le autorità italiane hanno chiesto l'autorizzazione alla Commissione europea a continuare ad applicare, in talune zone geografiche particolarmente svantaggiate, aliquote ridotte di accisa sul gasolio e sul GPL usati come combustibile per riscaldamento, mediante l'estensione della prassi seguita, ai sensi della decisione 2008/318/CE in alcune zone;
- la decisione 2019/814/UE del Consiglio del 17.05.2019;
- la nota 33442 del 10/06/2019 dell'Agenzia delle Dogane con cui si è reso noto che, con la Decisione di esecuzione (UE) 2019/814 del 17.5.2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 133 del 21.5.2019, il Consiglio ha autorizzato l'Italia a proseguire l'applicazione dell'agevolazione prevista sul gasolio e sui GPL usati come combustibili per riscaldamento in determinate zone geografiche;
- il D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 (allegato A);
- la legge 23 dicembre 1998 n. 448 (in particolare l'art. 8, comma 10/lett. c) e s.m.i.;
- la legge 23 dicembre 1999 n. 488 (in particolare l'art. 12, comma 4);
- la legge 17 maggio 1999 n. 144, art. 39;
- la legge 23 novembre 2000 n. 354, in particolare l'art. 4 comma 2;
- la legge 23 dicembre 2000 n. 388, in particolare l'art. 27;
- le note dell'Agenzia delle Dogane del 31.12.2009/prot. n. 178604, del 15.01.2010/prot. n. 5961, del 28.12.2012/prot. 152093/RU e del 18 dicembre 2015/prot. n.141035/RU;

¹ <https://urlsand.esvalabs.com/?u=https://www.apretigas.it/clienti-finali/promozioni&e=deff184d&h=70bd6226&f=y&p=y>

- le precedenti deliberazioni consiliari relative all'aggiornamento delle aree metanizzate (nr. 12 del 30.04.2001, nr. 26 del 01.10.2001, nr. 3 del 11.03.2002, nr. 39 del 30.09.2002, nr. 16 del 30.06.2003, nr. 12 del 21.04.2005, e nr. 40 del 30.11.2006);
- la D.G.C. n. 110 del 28.06.1993 di delimitazione del centro abitato di Possagno, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
- la **Planimetria** ex allegato **sub "A"**, quale parte integrante e sostanziale della presente delibera;
- la disciplina sugli enti locali: il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (T. U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i.; il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- le norme comunali: lo Statuto, i Regolamenti di Contabilità, sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, e dei Controlli Interni;
- i seguenti documenti programmatici dell'Ente:
 - 1) la **D.C.C. n. 22 del 12/09/2022** ad oggetto: "Presentazione delle linee programmatiche di mandato 2022-2027 ai sensi dell'art. 46, comma 3, del D. Lgs n. 267/2000";
 - 2) la **D.C.C. n. 5 del 03.02.2025** ad oggetto: "Approvazione Documento Unico di Programmazione - DUP Semplificato anni 2025-2027";
 - 3) la **D.C.C. n. 8 del 03.02.2025** ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025/2027, ai sensi dell'art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.";
 - 4) la **D.G.C. n. 23 del 14.02.2025** di approvazione del PEG, relativamente al triennio 2025-2027, della ripartizione delle tipologie e dei programmi di bilancio in capitoli e dell'assegnazione delle dotazioni finanziarie ai Responsabili di Settore;
 - 5) la **D.G.C. n. 40 del 15.04.2024** ad oggetto: "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024/2026 in forma ordinaria, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021, del D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81 e del D.M. 30 giugno 2022, n. 132;
- le eventuali modifiche ed integrazioni dei provvedimenti sopracitati intervenute successivamente;

RICONOSCIUTA la competenza del consiglio comunale alla luce delle vigenti disposizioni normative, statutarie e regolamentari;

RICHIAMATO l'art. 78 del Testo Unico degli Enti Locali di cui al D. Lgs. 267/2000 con riferimento alla previsione sul dovere degli amministratori di "... astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado";

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs 267/2000 e s.m.i., sussiste la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, non comportante riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
- nessun amministratore si trova nella situazione di conflitto di interessi sopra indicata;

ACQUISITI, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" – (T.U.E.L.), approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., rispettivamente, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, dal Responsabile dei Servizi Tecnici ed il parere in ordine alla regolarità contabile, dal Responsabile dei Servizi Finanziari, per far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Con l'assistenza giuridico-amministrativa del Segretario nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, in applicazione di quanto previsto dall'art. 97, comma 2, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

VISTA la proposta di deliberazione;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Comunale;

VISTI i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 come riportati nella presente deliberazione;

Tutto ciò premesso,

Uditi i seguenti interventi:

Il Presidente illustra il punto in questione, dando atto che è necessario aggiornare l'individuazione degli insediamenti in "zone non metanizzate" (zona climatica E). Per tali si intendono quelle utenze e/o impianti termici in cui vi sia un utilizzo come combustibile, di gasolio o GPL, collocate/i al di fuori della fascia di 50 ml. nelle diverse direzioni a partire dalla più vicina rete di distribuzione del gas, ubicate al di fuori del centro abitato, come evidenziato nelle planimetrie allegate alla proposta in oggetto.

Il Presidente evidenzia che vale come parametro di "eccessiva onerosità" dell'allacciamento il tetto di spesa di 3.800,00 €, ovvero l'area non è metanizzata quando la spesa dell'allaccio supera tale predetto importo.

Per tali insediamenti ricadenti in zona climatica E (aree non metanizzate) v'è l'agevolazione della riduzione di prezzo relativa al gasolio e al GPL usati come combustibile da riscaldamento in tali zone del territorio climaticamente svantaggiate, come previsto dall'art. 13, comma 2, della legge 28.12.2001, n. 448.

Il Consigliere Ivano Zatta domanda se ogni cittadino che ha il proprio insediamento abitativo in area non metanizzata sia libero di individuare il proprio fornitore di gas.

Il Presidente conferma.

Il Consigliere Ivano Zatta evidenzia che v'è un refuso all'interno del testo della proposta a pagina 4, laddove è indicato che la planimetria delle aree metanizzate è stata aggiornata in base agli aggiornamenti cartografici forniti da AP Retigas in data 02.06.2025, anziché il 02.05.2025.

Il Presidente dà atto che tale data verrà verificata dall'Ufficio Tecnico e corretta dall'Ufficio Segreteria.

Il Presidente, constatato che non vi sono altri interventi, dichiara chiusa la discussione e pone in votazione il punto n. 2 all'o.d.g.

A votazione palese per alzata di mano votano:

- A favore: 11
- Contrari: 00
- Astenuti: 00

A votazione palese per alzata di mano votano per la immediata eseguibilità:

- A favore: 11
- Contrari: 00
- Astenuti: 00

DELIBERA

- 1) di **RICHIAMARE** le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che si intendono qui integralmente richiamate, costituendone la motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- 2) di **APPROVARE** la planimetria dell'intero territorio comunale ex **allegato sub "A"**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nella quale viene data una visione d'insieme della rete gas (in rosso) e del centro abitato (in giallo), escluse dall'applicazione dell'agevolazione fiscale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 4, punto 4, della legge n. 488 del 23.12.1999, ed ai sensi dell'art. 4, comma 23, del decreto legge n. 268 del 30.9.2000;
- 3) di **STABILIRE**:
 - a) che, per insediamenti in "**zone non metanizzate**", si intendono quelle utenze e/o impianti termici in cui vi sia un utilizzo come combustibile, di gasolio o GPL, collocate/i al di fuori della fascia di 50 ml. nelle diverse direzioni a partire dalla più vicina rete di distribuzione del gas, purché ubicate al di fuori del centro abitato, come evidenziato nelle suddette planimetrie, salvo che gli stessi pur essendo oltre detta fascia, risultino già allacciati alla

rete del gas;

- b) la rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT, del tetto di spesa di **3.800,00 €**, individuato come parametro di "**eccessiva onerosità**" dell'allacciamento;

4) di **DARE ATTO** che:

- a) la cartografia oggetto di approvazione, è pubblicata nel sito istituzionale di Possagno (<https://www.comune.possagno.tv.it/>) e risulterà accessibile o consultabile, anche alle autorità di controllo, attraverso apposito "banner" dedicato, che potranno verificare direttamente le autocertificazioni presentate;
- b) qualora l'impianto termico o l'edificio asservito dall'impianto stesso, ricada sul confine, e quindi solo parzialmente nell'area considerata "**non metanizzata**", risulta comunque ammesso a godere del beneficio di legge;
- c) il presente provvedimento non comporta alcuna spesa per l'amministrazione, ovvero, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, non sussiste rilevanza contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto;
- d) il Responsabile del Procedimento (ex artt. 5 e 6 L. 241/1990) è il **geom. Bernardo Dissegna**;
- e) sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 6 bis della L. n. 241/1990, 7 del D.P.R. n. 62/2013 e art. 42 del D. Lgs n. 50/2016;
- f) il presente provvedimento non contiene "**dati sensibili**" ai sensi del D. Lgs. n° 196 del 30/06/2003 a tutela della riservatezza dei dati personali con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 4, lettera d) del succitato D. Lgs, assumendo con la sottoscrizione del presente atto, esclusiva responsabilità a riguardo;
- g) l'individuazione della propria abitazione potrà essere effettuata attraverso [Google Maps](#) con visualizzazione "satellite", sovrapponendola alla specifica mappa che individua le zone metanizzate: al fine dell'effettiva verifica della posizione della propria abitazione all'esterno della zona metanizzata, dovrà essere inviata la richiesta tramite PEC all'indirizzo comune.possagno.tv@pecveneto.it, comunicando Via e numero civico al fine della geolocalizzazione dell'immobile, che potrà essere inoltrata alla società di distribuzione in quanto necessaria per accedere alle riduzioni fiscali;

5) di **TRASMETTERE** la presente deliberazione al **Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Ministero dello Sviluppo Economico**, entro il termine prescritto del **30/09/2025**, come disposto dall'art 12, comma 4, punto 4 della L. n. 488 del 23 dicembre 1999;

6) di **DEMANDARE** agli uffici competenti, la divulgazione alla popolazione interessata all'applicazione dei benefici concessi dalla legislazione vigente, dei contenuti del presente provvedimento, ossia di utilizzare, quali mezzi di comunicazione per la conoscenza e la diffusione dell'attività in oggetto, nonché per favorire l'accesso e la partecipazione della cittadinanza, in conformità a quanto previsto dall'art. 1 della legge n. 150 del 7 giugno 2000, i seguenti strumenti: pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Possagno e sito Internet del Comune di Possagno;

7) di **DICHIARARE**, con separata votazione, la presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000, immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE
FRANCESCA BRAZZALOTTO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con
gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005.
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

IL SINDACO
VALERIO FAVERO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con
gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005.
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
